

# COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19  Data 22/12//2020	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS 19.08.2016 N. 175, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
-------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE ore 17,52 e segg. nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria, in seduta pubblica di seconda convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
<b>1</b>	PACIFICI Achille	X	
<b>2</b>	ETRUSCO Marcello	X	
<b>3</b>	MARCONI Francesco	X	
<b>4</b>	AURELI Stefano	X	
<b>5</b>	PAONI Gianluca	X	
<b>6</b>	DE SANTIS Maurizio	X	
<b>7</b>	DE ACUTIS Agnese	X	
<b>8</b>	RODRIQUEZ Luigi	X	
<b>9</b>	SANTINI Paolo		X
<b>10</b>	DI CINO Rosella		X
<b>11</b>	CESARETTI Luigi		X
	TOTALE	<b>8</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Achille Pacifici, in qualità di Sindaco dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione ordinaria in seduta pubblica di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**C.C. n. 19 del 22.12.2020**

**Il Sindaco illustra il secondo punto all'ordine del giorno.**

**Sul presente argomento relaziona il Sindaco presente in aula.**

**Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato:**

- PRESENTI	N. 08
- VOTI FAVOREVOLI	N. 08
- VOTI ASTENUTO	N. 00


**Procedutosi a votazione sull'immediata eseguibilità si ottiene il seguente risultato:**

- PRESENTI	N. 08
- VOTI FAVOREVOLI	N. 08
- VOTI ASTENUTO	N. 00

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto dell'allegata proposta di deliberazione.**
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.**



# COMUNE DI POSTA

## PROVINCIA DI RIETI

PIAZZA DEGLI EROI, 18  
Tel. 0746/951313-Fax 0746/951258 P.I. C.F. 0012393570


### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS 19/08/2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
-----------------	---

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.08.2000, espresso sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.


Posta, li 11.12.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Daniele MITOLO

Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta, li 11.12.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Daniele MITOLO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, annualmente l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

**ATTESO** che si tratta di una revisione ordinaria e costituisce aggiornamento dell'eventuale piano operativo di razionalizzazione già adottato;

**OSSERVATO** che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

**ATTESO** che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

**RICORDATO** che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

**CONSTATATO** che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

**CONSIDERATO** inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**CONSTATATO** che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**TENUTO CONTO** che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

**CONSIDERATO** che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**CONSTATATO** che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**ATTESO** che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

**CONSIDERATO** che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Lazio della corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

**OSSERVATO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

**RILEVATO** che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

**EFFETTUATA** la ricognizione di cui all'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**CONSIDERATO** che il Comune di Posta non ha partecipazioni societarie;

**RITENUTO** quindi, per le ragioni suesposte, che non occorre procedere all'approvazione di un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ai sensi dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, non avendo il Comune di Posta alcuna partecipazione societaria;

**RITENUTO** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Posta, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016 ovvero

che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;

#### **RICHIAMATI:**

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.08.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 30.09.2017 con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - dalla quale risultava che il Comune di Posta non possedeva alcuna partecipazione societaria;

**VISTO** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il Responsabile del Settore Finanziario ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Settore Economico finanziaria il parere di regolarità contabile;

#### **PROPONE**

**DI APPROVARE** la ricognizione di cui all'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla quale risulta che alla data del 31.12.2019 il Comune di Posta non ha partecipazioni societarie;

**DI DARE ATTO** che, per le ragioni suesposte, non occorre procedere, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, all'approvazione di Piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute;

**DI DISPORRE** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Lazio della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

**DI PUBBLICARE** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta del Presidente;

Visto il parere espresso ai sensi della vigente normativa;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la superiore proposta e con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 del T.U. 167/2000;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0 legalmente resi, accertati e proclamati.

C.C. n. 19 del 22.12.2020

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Achille Pacifici



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo del Comune di Posta

ATTESTA

- che la presente Deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il  
21.01.2021 R.A. n° 86 e vi rimarrà fino al 05.02.2021.

Li 21.01.2021



**IL MESSO COMUNALE**  
Lucia Pia Carabrese

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente Deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, senza reclami;

Li,



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267);  
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Li, 21.01.2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ssa Raffaella Silvestrini